



Aula "S"

AGENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 1541/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 3
MATERIA TRIBUTARIA

16855/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Fernando Lupi - Presidente -
- Dott. Vittorio Zanichelli - Consigliere -
- Dott. Paolo D'Alessandro - Consigliere -
- Dott. Camilla Di Iasi - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, via
Cola di Rienzo 149, presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe Olivieri che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore,

- intimata -

avverso la sentenza n. 241/17/05 della Commissione
tributaria regionale di Napoli, emessa l'11 novembre

Brace

Oggetto

IRAP

R.G.N. 6801/07

Cron. 16855

Rep.

Ud. 26/03/09

C.C.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CANCELLERIA

Fichieri: alla studio
del Sig.

per ditta e

IL CANCELLIERE

2009



2005, depositata il 13 gennaio 2006, R.G. 4810/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

lette le conclusioni scritte del P.M.;

rilevato che

la controversia ha per oggetto l'opposizione al silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'I.R.A.P. versata nell'anno 1998 da parte del notaio [REDACTED]

il contribuente ha dedotto l'inesistenza di una attività autonomamente organizzata;

la C.T.P. di Napoli rilevando la assoluta prevalenza dell'apporto professionale rispetto agli elementi organizzativi dell'attività ha accolto il ricorso;

la C.T.R. ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Ufficio 2 di Napoli richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene integrativo del presupposto di imposta I.R.A.P. il ricorso al lavoro dipendente da parte del professionista come pure l'utilizzazione di beni strumentali;

ricorre per cassazione il contribuente che deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 38 primo comma del d.p.r. 29 settembre 1972 n. 602, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto

Bisogni



decisivo della controversia prospettato dalle parti o comunque rilevabile d'ufficio;

con il primo motivo di ricorso si contesta che il semplice ricorso a dipendenti e l'impiego di beni strumentali possa far assurgere l'attività professionale al livello di un'attività autonomamente organizzata, in particolare quanto all'attività di notaio si rileva che l'esercizio di pubbliche funzioni attribuite al notaio dal legislatore impone il collegamento telematico con vari enti pubblici e banche dati e il ricorso a personale che assicuri il lavoro di segreteria necessario al corretto svolgimento degli incarichi;

con il secondo motivo di ricorso si rileva la incompletezza della motivazione per il mancato esame del valore aggiunto offerto dall'organizzazione dello studio, della natura dell'attività dei dipendenti e della rilevanza dei beni strumentali e la contraddittorietà del richiamo giurisprudenziale con l'adozione di un criterio di valutazione meramente quantitativo;

ritenuto che

si è venuta ormai consolidando la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sezione V, n. 3678 del 16 febbraio 2007) in materia di identificazione del presupposto impositivo ai fini della imposizione I.R.A.P. con l'affermazione del principio secondo cui in tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale,

B. Prof.



ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

in applicazione di tale principio la sentenza della C.T.R., che ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il contribuente va confermata in quanto incontestato l'accertamento del fatto riguardante il ricorso strutturale all'attività di dipendenti e all'utilizzo di beni strumentali per l'espletamento della attività di notaio la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio citato; né possono avere rilievo alla luce della citata giurisprudenza di legittimità le

B. B. B.



considerazioni circa la ricorrenza obbligata di una
autonomia organizzativa e di una complessità
organizzativa nell'attività dei notai;

il ricorso va pertanto respinto;

sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di cassazione;

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del
giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
26 marzo 2009.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni

Il Presidente

Dott. Fernando Lupi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 20 LUG. 2009
IL CANCELLIERE

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/1/1976
N. 131 TAB. ALL. B-S
MATERIA TRIBUTARIA

IL CANCELLIERE
Giuseppina Odde